

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Consolidato dell'orientamento giurisprudenziale sfavorevole: escluso il paterna d'animo da irragionevole durata del processo

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento di instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza.

NDR: in senso conforme [Cass. n. 4890/2015](#), n. 1114/2016 e n. 28592/2011).

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.3.2019, n. 6241**

...omissis..

Fatti di causa

Con ricorsi originariamente depositati innanzi la Corte di Appello di Roma, e poi - a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale di quest'ultima - riassunti innanzi la Corte di Appello di Perugia, i ricorrenti invocavano il riconoscimento del diritto all'indennizzo per equa riparazione derivante dalla durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio svoltosi innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, distinto dal numero 10339/2002.

Con il decreto impugnato, la Corte territoriale respingeva la domanda ritenendo che la tesi prospettata in sede amministrativa dai ricorrenti era stata smentita da numerose pronunce di vari T.A.R. e del Consiglio di Stato, queste ultime risalenti al 1996 e al 2003. Pertanto doveva escludersi almeno a partire dal 2003, secondo la Corte perugina, qualsiasi paterna d'animo correlato all'incertezza dell'esito del giudizio presupposto in capo ai ricorrenti.

Interpongono ricorso per la cassazione di detto provvedimento *omissis*, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero.

### Ragioni della decisione

Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 6 della C.E.D.U. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare l'esito del giudizio presupposto, in quanto - in base alla formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie - avrebbe dovuto limitarsi al semplice accertamento della sussistenza, o meno, della violazione della durata ragionevole del giudizio. I ricorrenti evidenziano inoltre che, non essendo essi stati condannati, nel giudizio presupposto, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non potrebbe configurarsi a loro carico la temerarietà della lite, che - a loro avviso - costituisce il presupposto per l'esclusione del paterna d'animo in relazione all'esito del predetto giudizio.

La doglianza è infondata.

La Corte di Appello ha infatti escluso la sussistenza del paterna d'animo su cui si fonda il riconoscimento del danno derivante dalla irragionevole durata del giudizio alla luce della palese infondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti e quindi, in ultima analisi, della natura temeraria della lite presupposta. Va al riguardo ribadito il principio secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento di instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza" (Cass. Sez.6, Sentenza n. 4890 dell'11/03/2015, Rv.634840; Cass. Sez.2, Sentenza n. 11149 del 30/05/2016, non massimata; Cass. Sez.6, Sentenza n. 28592 del 23/12/2011, Rv.620977).

Nel caso di specie è da escludere che l'incertezza circa l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla spettanza del diritto al computo, nella base contributiva dell'indennità di buonuscita, delle due ore di lavoro aggiuntive rivendicate dai ricorrenti, permanesse all'atto della proposizione del ricorso al T.A.R. (2002), posto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato era già intervenuta con sentenze n. 4 e n. 18 del 1996, con le quali era stata "delineata la cornice del relativo giudizio" e che comunque la questione era stata nuovamente affrontata dal predetto massimo organo della giustizia amministrativa con sentenza n. 842/2003 (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).

Da quanto evidenziato dalla Corte territoriale si evince che, almeno a partire dal 2003 (e quindi dall'anno successivo a quello di introduzione del giudizio amministrativo

presupposto) era chiara la manifesta infondatezza della domanda, con conseguente impossibilità di configurare in capo ai ricorrenti il diritto all'indennizzo per la durata irragionevole del processo, a fronte dell'assenza di paterna d'animo legato all'incertezza dell'esito della causa, la cui inutile prosecuzione presenta, in ultima analisi, natura temeraria.

Peraltro, va evidenziato come anche i precedenti richiamati nel ricorso (cfr. in particolare pag. 6 dello stesso) equiparano alla promozione di una lite temeraria l'artata resistenza in giudizio "al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2" e quindi il diritto all'indennizzo ex L. n. 89 del 2001, (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21131 del 19/10/2015, Rv. 636832; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 9100 del 05/05/2016, Rv. 639641; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22150 del 02/11/2016, Rv. 641722; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24190 del 13/10/2017, Rv. 645589). Il che conferma che l'accertamento della temerarietà della difesa svolta nel giudizio presupposto non costituisce elemento necessario per il diniego del diritto all'equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001. A queste fattispecie va ricondotta l'inutile prosecuzione del processo in presenza di un consolidato orientamento negativo della giurisprudenza, posto che la parte che agisce in giudizio ha sempre il dovere di mantenere un atteggiamento ispirato ai superiori principi di buona fede e correttezza e deve evitare il ricorso, o la prosecuzione, di iniziative processuali che, non trovando corrispondenza in una ragionevole aspettativa di tutela, si risolvono in una utilizzazione strumentale, e quindi abusiva, dello strumento processuale.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.